



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)
Servizio VII- Tributi-Suap
Ufficio SUAP – Attività Produttive



Schema di Convenzione tra il Comune di Montalto di Castro e _____ per l'affidamento a soggetto terzo dell'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO NELL'AMBITO DELLA FIERA "MAREMMA D'AMARE" XI^a EDIZIONE Anno 2026 giorni 08-09-10 maggio 2026

Il giornodel mese di dell'anno 2026, alle ore _____ presso l'Ufficio Tributi Suap del comune di Montalto di Castro con sede in P.zza G. Matteotti n. 11

T R A

La dott.ssa Stefania Flamini C.F. FLMSFN70T69G088W in qualità di Responsabile del Servizio Tributi Suap del Comune di Montalto di Castro il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Montalto di Castro C.F. 80009830565 con sede in Montalto di Castro P.zza G. Matteotti n. 11

E

_____ nato/a _____ a _____ il _____
_____ C.F. _____, residente a _____

Legale Rappresentante di _____ con sede in _____
_____ P.I. _____

Premesso che

il Comune di Montalto di Castro intende stipulare una convenzione per la gestione del mercato all'interno della Fiera Maremma d'Amare Edizione 2026 ai sensi dell'art. 47 della Legge Regionale 6 novembre 2019 n. 22 e in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato nel suo testo definitivo con D.C.C. n. 36 del 30/07/2019;

RICHIAMATI

- Il Documento programmatico della Regione Lazio 19.02.2003, n. 139 Art. 5, Lettera B, comma 4, e ss.mm. ii;
- la L.R. Lazio 06/11/2019 n. 22 - Testo Unico del Commercio;
- la Deliberazione del C.C. n. 13 del 13/04/2001 e s.m.i. con la quale è stata data attuazione agli adempimenti di cui agli artt. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e n. 35 della L.R. Lazio 18 novembre 1999, n. 33 provvedendo all'individuazione delle zone destinate al commercio su aree pubbliche;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2004 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della L.R. 33/1999, allegato al medesimo atto quale parte integrante e sostanziale, successivamente modificato e integrato, in sede di ricognizione periodica

delle aree pubbliche da destinare al commercio, con provvedimenti del Consiglio Comunale n. 3/2009, n. 38/2010, n. 15/2013, n. 7/2014, n. 25/2014 , n. 14/2015, n. 85/2016 e n. 9/ 2017;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2019, con la quale, è stato tra l'altro approvato il testo definito del sopra richiamato regolamento, allegato al medesimo atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTE:

- la deliberazione n. 43 del 19/02/2026 con cui la Giunta Comunale ha disposto di realizzare la XI^a Edizione della Fiera delle tradizioni denominata "Maremma d'aMare", - anno 2026 -, nel periodo compreso tra il 8 e il 10 maggio affidando a terzi l'organizzazione e gestione del percorso espositivo/mercato attraverso procedura di evidenza pubblica e emanato e approvato, al contempo, le linee guida relative al medesimo affidamento (in allegato 1) allo stesso provvedimento;
- la determinazione n. _____ del _____ con cui è stato approvato l' Avviso pubblico per l'affidamento a soggetto terzo dell'organizzazione e gestione del mercato nell'ambito della fiera "Maremma d'amare" XI edizione 8-9-10 maggio 2026;
- la determinazione n. _____ del _____ con la quale veniva nominata la commissione per l'esamina delle offerte pervenute e relative all'affidamento a soggetto terzo dell'organizzazione e gestione del mercato nell'ambito della fiera "Maremma d'amare" XI edizione 8-9-10 maggio 2026;
- la determinazione n. _____ del _____ con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del mercato nell'ambito della Fiera "Maremma d'Amare" XI edizione 8-9-10 maggio 2026 a _____, con sede in _____ C.F. e P.I. _____ legalmente rappresentata come in atti, offerta n. ____ di n. _____ offerte complessive, pervenuta nei tempi stabiliti;

Ritenuto di stipulare la presente convenzione per la gestione del mercato

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Norme regolatrici della convenzione

L'esecuzione della convenzione è regolata:

- dalle prescrizioni di cui all' "AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO NELL'AMBITO DELLA FIERA "MAREMMA D'AMARE" XI^a EDIZIONE 8-9-10 MAGGIO 2026" conservato dal Comune di Montalto di Castro e controfirmato per accettazione dal soggetto organizzatore;
- dall'offerta tecnica ed economica presentata dal soggetto organizzatore. Resta inteso che le stesse sono conservate dal Comune di Montalto di Castro e controfirmate dal soggetto organizzatore;
- dalle norme di legge vigenti che disciplinano la prestazione di servizi;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti.
- dalle clausole del presente atto;

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Organizzazione e gestione del percorso espositivo mercato nell'ambito della Fiera Maremma d'Amare nei giorni 8-9-10 maggio 2026. L'area pubblica adibita all'attività commerciale del mercato è individuata in Montalto Marina ed è quella compresa tra Via Tevere (dall'incrocio via Volturmo all'incrocio con via del Palombaro) – Via del Palombaro fino all'incrocio con via Arbea – tratto iniziale di Via Arbea come meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto per circa 672 metri lineari. (Allegato A).

L'orario di apertura è fissato dalle ore 09:00 alle ore 23:00 e comunque al termine degli spettacoli serali che l'amministrazione intende eventualmente organizzare a corredo della fiera;

L'organizzazione e gestione del percorso espositivo mercato nell'ambito della Fiera Maremma d'Amare è affidata a _____, con sede in _____ C.F. e P.I. _____ legalmente rappresentata come in atti che agirà in maniera indipendente salvo raccordo con l'amministrazione comunale riguardo al coordinamento della circolazione;

Costituiscono oggetto della prestazione i contenuti, le attività esplicitate nell'offerta tecnica e nell'offerta economica di gara presentata dall'associazione che allegata al presente atto, quali parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Oneri a carico del Comune

- 1) Concedere l'uso temporaneo del suolo pubblico al soggetto gestore per la realizzazione del mercato;
- 2) Applicare a carico del soggetto gestore il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati relativamente all'area del mercato di cui trattasi;
- 3) Rilasciare un'unica autorizzazione/concessione al soggetto gestore per l'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio esercitata dagli operatori;
- 4) Comunicare tempestivamente ogni problematica relativa all'utilizzo dell'area interessata dall'effettuazione del mercato, con possibilità di sospendere il mercato ovvero di concordare lo spostamento in altra giornata o in altra area idonea appositamente individuata;
- 5) Collaborare per il regolare funzionamento del mercato ed effettuare i controlli di competenza;
- 6) Disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare laddove necessario;
- 7) Pubblicizzare l'iniziativa sui propri siti istituzionali, sulle proprie pagine social e con gli strumenti nella propria disponibilità;
- 8) Garantire al soggetto gestore la chiusura al traffico dell'area interessata secondo le ordinanze emesse dalla Polizia Locale durante i giorni di mercato;

Art. 4 - Oneri a carico del soggetto gestore

Al Gestore compete:

- 1) Ricevere le domande di partecipazione al mercato da parte degli operatori sia professionali che non professionali (cd. "hobbisti") per la vendita di oggetti d'antiquariato o da collezione, assegnare gli spazi a tali operatori, previa verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e formazione di una graduatoria, garantendo uguale

possibilità di accesso a tutti i richiedenti che rendano idonea dichiarazione di possesso dei requisiti necessari, senza porre alcuna condizione discriminatoria;

- 2) Sostenere tutti i costi diretti e indiretti relativi all'organizzazione e alla gestione del mercato, incluso il pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati relativo all'area del mercato, in conformità alle scadenze previste dal vigente regolamento, nonché il pagamento delle spese connesse all'utilizzo di ogni tipo di attrezzatura, quali ad esempio gazebo, ombrelloni, oltre alle misure per l'incolumità pubblica richieste dall'Amministrazione comunale;
- 3) Provvedere al pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati per l'importo calcolato dal competente Servizio Tributi del Comune di Montalto di Castro;
- 4) Adottare iniziative di promozione e valorizzazione del mercato;
- 5) Eventuali oneri (cachet, SIAE, autorizzazioni, ecc..) per attività di spettacolo/intrattenimento, ove consentiti;
- 6) Rispettare le prescrizioni generali sull'utilizzo del suolo pubblico, curando che ciascun operatore, al termine di ogni giornata di mercato, lasci l'area utilizzata sgombra e pulita;
- 7) Vigilare, nel corso dello svolgimento del mercato, sul rispetto delle norme che lo regolano e, in particolare, sui prodotti posti in vendita, sulla corretta installazione dei banchi e delle strutture, sul rispetto del perimetro assegnato a ciascun operatore, sulla chiarezza delle informazioni riguardo a prezzi, sulla sicurezza del transito pedonale all'interno dell'area del mercato;
- 8) Segnalare tempestivamente ogni illecito, violazione o comportamento non corretto alle Autorità competenti;
- 9) Osservare tutto quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con D.C.C. n. 36 del 30/07/2019;
- 10) Durante il mercato l'organizzatore dovrà essere in possesso ed esibire su richiesta l'elenco completo dei partecipanti alla manifestazione, corredato della seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs n. 114/98;
 - autocertificazione attestante la non esistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
 - di essere a conoscenza che per l'esposizione ed il commercio di determinati articoli vanno rispettate le norme speciali previste dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 114/98;
 - *(solo per le imprese)* certificato iscrizione nel Registro Imprese o autocertificazione comprovante le qualità di cui all'art. 5 lett. b) n. 4 del Documento Programmatico per

il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione Consiglio Regionale Lazio, n. 139/2003

- *(solo per hobbisti)* tesserino hobbisti (L.R. Lazio n. 22 del 06/11/2019 – Testo Unico del Commercio – pubblicata sul B.U.R.L. n. 90 del 07/11/2019 - art. 50, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4);
- 11) La sistemazione dei banchi sarà di competenza dell'organizzazione e dovrà avvenire nel rispetto di quanto definito nella planimetria in allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 19-02-2026, nel rispetto dei luoghi e in modo da evitare danni alle strutture ed agli edifici esistenti. L' entità di eventuali danni sarà quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà alla notifica del danno e delle spese, alla ditta gestrice della manifestazione la quale sarà tenuta in solido con l'autore del fatto, al risarcimento del danno.
 - 12) L'allocazione dei banchi, nelle aree assegnate, dovrà essere disposta in modo da non impedire il transito verso le attività commerciali fisse ivi esistenti, il transito alle private abitazioni ed il transito pedonale.
 - 13) L'organizzazione curerà la sicurezza interna del mercato ed avrà cura che gli operatori :
 - lascino l'area utilizzata libera da ingombri e comunque rimuovano tutti i rifiuti prodotti;
 - non sporchino o danneggino in qualsiasi modo l'area occupata che a al termine delle operazioni di vendita dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita;
 - non danneggino la pavimentazione;
 - non infastidiscano i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - non usino strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
 - 14) Le emissioni sonore dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/95 e dal D.P.C.M. 01.03.1991 e con D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i., e comunque tali da non recare disturbo alle abitazioni ed alle attività limitrofe.
 - 15) La presente convenzione non esime l'organizzazione e gli operatori dal richiedere tutte le autorizzazioni e/o nulla osta, ove occorrenti, per l'esercizio dell'attività;
 - 16) L'organizzatore sarà tenuto al rispetto di tutto quanto previsto dall'art. 9 dell'allegato 1 alla Determinazione n. _____ del _____ "Principali Oneri a carico dell'aggiudicatario e obblighi del Comune" e sottoscritto in fase di offerta;

Art.5 - Regime d'inadempienze e penalità

La organizzazione e gestione del percorso espositivo mercato nell'ambito della Fiera Maremma d'Amare nei giorni 08-09-10 maggio potrà essere revocata al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- mancato rispetto delle norme previste dal capitolato d'oneri, dall'avviso pubblico e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di commercio e sicurezza pubblica;
- messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di sicurezza;
- gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione all'avviso pubblico.

In caso di violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente avviso e dalla convenzione di affidamento l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali, come di seguito indicato:

- Il Comune potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

In caso di ritardi ed inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti nell'avviso e dalla convenzione di affidamento l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali, come di seguito indicato:

- in caso di ritardi ed inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi all'allestimento, inadempienze o prestazioni di qualità insufficiente al corretto espletamento delle attività oggetto della concessione, potrà essere applicata, per ogni mancanza o irregolarità riscontrata, una penale in misura giornaliera pari 100,00 €, previa formale contestazione, e nello specifico:

- a) Numero di banchi inferiori a quelli indicati nella proposta tecnica;
- b) Violazione dei criteri dettati dall'art. 4 – Articolazione Proposta Progettuale;
- c) Violazione dei valori economici indicati nell'offerta economica, salvo che il fatto non costituisca reato.

Nel momento in cui venisse riscontrata l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni, l'Amministrazione comunale procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il soggetto organizzatore affidatario a fare pervenire le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui entro suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate o nel caso in cui pervengano e siano ritenuti inidonei, si procederà a titolo di penale all'applicazione delle sanzioni previste.

L'applicazione delle penali non preclude, in ogni caso, eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione comunale, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

Art. 6 - Durata

La durata della presente convenzione è fissata dalla data di sottoscrizione al termine del mercato;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Stefania Flamini)

L'Organizzatore

